



Prot. Gen. n° del **29.10.09**

Oggetto: Adozione di provvedimenti temporanei di limitazione della circolazione al fine di ridurre l'inquinamento atmosferico a tutela della salute pubblica.

IL SINDACO

Viste le seguenti disposizioni normative:

- Legge n° 833 del 23.12.1978 "Istituzione del Servizio Sanitario Nazionale";
- D.Lgs n° 285 del 30.04.1992 "Nuovo Codice della Strada" e ss.mm.ii.;
- D.Lgs n° 351 del 04.08.1999 "Attuazione della direttiva 96/62/CE in materia di valutazione e di gestione della qualità dell'aria ambiente";
- DM n° 60 del 02.04.2002 "Recepimento della direttiva 1999/30/CE del 22.04.1999, concernente i valori limite di qualità dell'aria ambiente per il biossido di zolfo, il biossido d'azoto, gli ossidi di azoto, le particelle e il piombo e della direttiva 2000/69/CE relativa ai valori limite di qualità dell'aria ambiente per il benzene e il monossido di carbonio";
- DM n° 261 del 01.10.2002 "Regolamento recante le direttive tecniche per la valutazione preliminare della qualità dell'aria ambiente, i criteri per l'elaborazione del piano e dei programmi di cui agli articoli 8 e 9 del D.Lgs 4 agosto 1999, n° 351";
- D.Lgs 18 agosto 2000 n° 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali" e ss.mm.ii.;
- DM 29 dicembre 2006 "Aggiornamento degli importi delle sanzioni amministrative pecuniarie, conseguenti a violazioni al codice della strada, ai sensi dell'articolo 195 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285";

Richiamate, in particolare, le seguenti disposizioni:

- il Decreto del Ministero dell'Ambiente, di concerto con il Ministero della Sanità, del 21.04.1999 n° 163, emanato ai sensi dell'art. 3, comma 1 della Legge 04.11.1997 n° 413, che reca "Norme per l'individuazione dei criteri ambientali e sanitari in base ai quali i sindaci adottano le misure di limitazione della circolazione" e, in particolare, l'art. 1 comma 2, così come modificato dal DM 60/2002, che stabilisce: "I sindaci dei comuni appartenenti agli agglomerati ed alle zone di cui agli articoli 7 e 8 del decreto legislativo n° 351/99, in cui sussiste il superamento, ovvero il rischio di superamento dei valori limite o delle soglie di allarme previste dalla vigente normativa, adottano, sulla base dei piani e dei programmi di cui ai medesimi articoli, le misure di limitazione della circolazione di cui all'articolo 7, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo 30 aprile 1992 n° 285/92, fermi restando i poteri attribuiti al Sindaco da altre disposizioni ed i poteri previsti dall'articolo 32 comma 3 della Legge 23 dicembre 1978 n° 833, e dall'articolo 54, comma 2 della Legge 18 agosto 2000 n° 267";
- la DGR 15.05.01 n° 804 recante "Approvazione linee di indirizzo per l'espletamento delle funzioni degli enti locali in materia di inquinamento atmosferico, di cui agli artt. 121 e 122 della LR 21 aprile 199 n° 3 "Riforma del sistema regionale locale", che stabilisce, tra l'altro, i provvedimenti da assumere in occasione degli episodi acuti di inquinamento atmosferico da PM10, tra i quali, nell'ambito delle azioni volte a limitare i danni alla popolazione, è prevista la limitazione della circolazione dei mezzi di trasporto privato e la limitazione in merito all'utilizzo di particolari combustibili;

Visti i contenuti dell'Accordo di Programma sulla qualità dell'aria a valere per l'autunno-inverno 2009-2010, sottoscritto in data 15.10.09 dalla Regione Emilia-Romagna, dalle Province e dai Comuni superiori a 50.000 abitanti, approvato con delibera di C.C. n. 131 del 29/09/08 dall'Amministrazione di Castelfranco Emilia;

Richiamato in particolare l'art. 7 del succitato accordo, in cui, al fine di contenere il numero delle giornate in cui viene superato il limite per il PM₁₀ e per gli altri inquinanti normati, è prevista l'attivazione di interventi di limitazione della circolazione per il periodo 01.11.2009 – 31.03.2010 da attuare con ordinanza emanata dai Sindaci dei comuni sottoscrittori/aderenti;

Visto il documento in allegato A, concernente le categorie EURO di appartenenza dei veicoli e le relative Direttive comunitarie di riferimento;

Visto il documento in allegato B, contenente l'elenco dei veicoli per trasporti specifici e per uso speciale indicati nella deroga VII;



Vista la planimetria in allegato C, riportante la delimitazione dell'area urbana ove si applicano le limitazioni della circolazione dinamica dei veicoli di cui al presente atto;

ORDINA

secondo le modalità sotto specificate, la limitazione della circolazione dinamica dei veicoli a motore nell'area del centro abitato del Comune di Castelfranco Emilia individuata nella cartina in allegato C, delimitata tra via Circondaria Nord e Sud (margini est ed ovest) e via Ripa Inferiore e Superiore (margini nord e sud), sarà possibile accedere ai parcheggi di p.zza Bergamini, della Vittoria e della Liberazione.

1. **dal 01.11.2009 al 31.03.2010**, dal lunedì al venerdì, nella fascia oraria compresa fra le 08.30 e le 18.30, è vietata la circolazione dinamica:
 - dei veicoli a motore ad accensione comandata (veicoli alimentati a benzina) precedenti alla direttiva EURO 1¹;
 - dei veicoli a motore ad accensione spontanea (veicoli alimentati a gasolio o altrimenti denominati "diesel") precedenti alla direttiva EURO 2¹;
 - dei ciclomotori e dei motocicli a due tempi precedenti alla direttiva EURO 1¹;
2. **dal 07.01.2010 al 31.03.2010**, le limitazioni di cui al punto 1 sono estese anche ai veicoli ad accensione spontanea EURO 2¹, qualora sprovvisti di filtro antiparticolato;
3. i divieti di cui ai punti 1 e 2 si applicano anche in presenza dell'attestazione di avvenuto controllo dei gas di scarico (bollino blu);
4. le limitazioni di cui ai punti 1, 2 non riguardano:
 - a) veicoli elettrici, ibridi, a GPL, a metano; autoveicoli con almeno tre persone a bordo (car pooling), se omologate a 4 o più posti, e con almeno 2 persone, se omologate a 2 posti, nonché autoveicoli del servizio di car sharing (auto condivisa);
 - b) veicoli ad accensione comandata (benzina) e ad accensione spontanea (diesel) conformi alla direttiva EURO 4 e successive¹;
 - c) veicoli ad accensione spontanea (diesel) conformi alla direttiva EURO 3 dotati di filtro antiparticolato al momento dell'immatricolazione del veicolo, del quale risulti annotazione sulla carta di circolazione ovvero su apposita autocertificazione rilasciata dal concessionario che ha venduto il veicolo;
 - d) veicoli ad accensione spontanea (diesel) che, dalla carta di circolazione, risultino dotati di sistema di riduzione della massa di particolato (FAP) con marchio di omologazione e inquadabili, ai fini dell'inquinamento da massa di particolato, almeno come conformi alla direttiva EURO 4, ai sensi del DM 39/08 e 42/08 e ss.mm.ii.;
 - e) ciclomotori e motocicli omologati conformemente alle direttive europee successive a Euro 1 (EURO 2-3)¹;
 - f) veicoli ad accensione spontanea (diesel) categoria M2, M3, N1, N2, N3 omologati EURO 3 o che, dalla carta di circolazione, risultino dotati di sistema di riduzione della massa di particolato (FAP) con marchio di omologazione e inquadabili, ai fini dell'inquinamento da massa di particolato, almeno come conformi alla direttiva EURO 3, ai sensi del DM 39/08 e 42/08 e ss.mm.ii.;
 - g) autoveicoli per trasporti specifici e autoveicoli per uso speciale, così come definiti dall'articolo 54 del codice della strada (cfr. allegato B);
 - h) autoveicoli guidati da soggetti portatori di handicap con patente B speciale (ex F) o guidati da soggetti aventi difficoltà a deambulare comprovata da certificato medico; autoveicoli al servizio di persone invalide muniti del contrassegno di cui al DPR 24.07.1996 n° 503;
 - i) autoveicoli adibiti al trasporto pubblico collettivo (autobus), compresi i taxi; autoveicoli a noleggio con conducente; autoveicoli adibiti al trasporto collettivo convenzionato di studenti;
 - j) veicoli di emergenza e soccorso, compresi quelli adibiti a soccorso stradale e alla pubblica sicurezza, nonché, in genere, veicoli di proprietà dello Stato, della Regione Emilia Romagna, delle Amministrazioni provinciali e comunali, dell'Azienda USL, di ARPA, AIMAG, ATCM, utilizzati esclusivamente nell'espletamento dei compiti istituzionali, esercitati anche in forma convenzionata;

¹ Per le direttive comunitarie relative a ciascuna delle categoria EURO citate nella presente ordinanza, si veda il documento in allegato A.

¹ Per le direttive comunitarie relative a ciascuna delle categoria EURO citate nella presente ordinanza, si veda il documento in allegato A.



- k) veicoli di operatori delle associazioni di volontariato ambientale, zoofilo e sociale, utilizzati esclusivamente nell'espletamento dei compiti istituzionali, esercitati anche in forma convenzionata;
 - l) veicoli attrezzati per il pronto intervento o per la manutenzione di impianti pubblici e privati, a servizio delle imprese e dell'utenza civile (sono compresi in tale voce gli interventi su impianti elettrici, idraulici, termici e tecnologici in genere, nonché gli interventi di accessibilità all'abitazione, ivi comprese pulizie e traslochi); veicoli adibiti a lavori stradali e alla manutenzione del verde pubblico;
 - m) veicoli di medici e veterinari in visita urgente comprovata, muniti di apposito contrassegno rilasciato dall'ordine professionale;
 - n) veicoli condotti da operatori sanitari e/o assistenziali che prestano servizio presso strutture sanitarie e/o assistenziali pubbliche o private, ivi compreso il domicilio dell'assistito, muniti di attestazione nominativa rilasciata dalla struttura, nonché veicoli per il trasporto di persone ospitate presso strutture protette e residenze sanitarie assistenziali muniti di certificazione rilasciata dalla struttura;
 - o) veicoli per il trasporto di persone per visite mediche, trattamenti sanitari e riabilitativi programmati e/o continuativi attestati da certificato medico o prenotazione, nonché veicoli condotti da familiari, o altre persone incaricate allo scopo (muniti di delega a firma di un familiare), provenienti o diretti verso il domicilio di parenti ammalati o non completamente autosufficienti, muniti di documentazione medica giustificativa;
 - p) veicoli di lavoratori su turno (ciclo continuo o doppio turno), muniti di attestazione nominativa rilasciata dal datore di lavoro, o di autocertificazione in caso di lavoratore autonomo, indicante la turnazione lavorativa, limitatamente ai percorsi casa – lavoro; veicoli di operatori in servizio di reperibilità con attestazione rilasciata dal datore di lavoro o con autocertificazione nel caso di lavoratori autonomi;
 - q) veicoli di cortei funebri e di ditte di onoranze funebri per lo svolgimento delle proprie attività; veicoli di cortei nuziali; veicoli di sacerdoti e ministri del culto di qualsiasi confessione utilizzati esclusivamente per lo svolgimento delle funzioni del proprio ministero;
 - r) veicoli adibiti al trasporto di farmaci, di prodotti per uso medico (es. gas terapeutici, ecc.) e di prodotti deperibili (es. pasti per le mense, frutta, ortaggi, carni, pesci, animali vivi, fiori, latte, latticini, ecc.); veicoli che trasportano attrezzature e merci per il rifornimento di strutture pubbliche e private di assistenza socio-sanitaria, scuole, cantieri e pubblici esercizi; veicoli per il trasporto merci (categorie N₂ e N₃) in transito dalla sede operativa dell'impresa titolare del mezzo alla viabilità esclusa dai divieti e ritorno;
 - s) veicoli degli ambulanti che si recano o di ritorno dai mercati;
 - t) veicoli diretti o provenienti dagli alberghi cittadini muniti di prenotazione o ricevuta dell'albergo;
 - u) veicoli adibiti al trasporto di rifiuti speciali di ditte iscritte all'Albo Nazionale delle imprese esercenti servizio di smaltimento rifiuti; veicoli adibiti allo spurgo di pozzi neri o condotti fognari; veicoli adibiti al trasporto di carburanti, liquidi o gassosi, destinati alla distribuzione e consumo;
 - v) veicoli degli istituti di vigilanza privata (compresi i veicoli degli addetti che si recano sul posto di lavoro muniti di tesserino di riconoscimento); veicoli adibiti al trasporto di valori e articoli di monopolio a servizio di esercizi commerciali;
 - w) veicoli di autoscuole muniti di logo identificativo, durante lo svolgimento delle esercitazioni di guida (almeno due persone a bordo); veicoli diretti alla revisione muniti di prenotazione; veicoli del servizio postale;
 - x) veicoli degli operatori dell'informazione (giornali, emittenti televisive e radio), durante l'espletamento delle loro mansioni, muniti di tesserino di riconoscimento; veicoli degli edicolanti; veicoli adibiti al trasporto di giornali, quotidiani e periodici;
 - y) veicoli a servizio delle manifestazioni regolarmente autorizzate;
 - z) veicoli di interesse storico e collezionistico, di cui all'art. 60 del Nuovo Codice della Strada, iscritti in uno dei seguenti registri: ASI, StoricoLancia, Italiano Fiat, Italiano Alfa Romeo, Storico FMI, limitatamente alle manifestazioni organizzate;
- 5.** fatto salvo l'eventuale accertamento di reati, per i quali si procede ai sensi del vigente codice penale, la sanzione amministrativa pecuniaria da applicare in caso di inottemperanza alla presente ordinanza, è quella prevista dall'art. 7 comma 13 del D.Lgs 30.04.1992 n° 285 "Nuovo Codice della Strada" e ss.mm.ii. (sanzione pecuniaria da euro 78,00 a euro 311,00 – pagamento in misura ridotta: euro 78,00, salvi adeguamenti ISTAT previsti dal C.d.S.);
- 6.** all'esecuzione della presente Ordinanza sono tenuti gli organi di Polizia Stradale di cui all'art. 12 del Codice della Strada.



CITTÀ DI
CASTELFRANCO
EMILIA

Settore: **Tutela e Gestione Beni Culturali e Paesaggistici**
Servizio: **Servizi Ambientali**

Telefono: ufficio ambiente 059959347 – Fax: 059959366
e-mail: ambiente1@comune.castelfranco-emilia.mo.it

DISPONE

che il presente provvedimento venga reso noto ai cittadini e agli enti interessati mediante affissione all'albo pretorio e attraverso altri strumenti d'informazione, per garantirne ampia e tempestiva divulgazione.

INFORMA

che contro il presente atto gli interessati possono presentare ricorso al TAR territorialmente competente entro 60 giorni dalla data di avvenuta pubblicazione.

IL SINDACO
Stefano Reggianini



ALLEGATO A – CATEGORIE EURO 1, 2, 3, 4 E DIRETTIVE COMUNITARIE DI RIFERIMENTO

Dal 1991 la Comunità europea ha emanato una serie di Direttive per regolamentare le emissioni di inquinanti da parte dei veicoli. In base a queste direttive sono state individuate diverse categorie di appartenenza. Per capire a quale di queste categorie appartiene un veicolo è necessario controllare i riferimenti presenti nella carta di circolazione. Sulla carta di circolazione di vecchio tipo l'indicazione si trova in basso nel riquadro 2, su quella di nuovo tipo, formato A4, l'indicazione è riportata alla lettera V.9 del riquadro 2 ed è spesso integrata con una ulteriore specifica nel riquadro 3.

CATEGORIE EURO

EURO 1: indica le autovetture conformi alla Direttiva 91/441 o i "veicoli commerciali leggeri" conformi alla direttiva 93/59, in vigore dal 1° gennaio 1993. La normativa ha obbligato le case costruttrici ad adottare la marmitta catalitica e l'alimentazione ad iniezione. Tutte le auto immatricolate dopo il 1° gennaio 1993 sono almeno EURO 1.

Attenzione: alcune automobili, seppur immatricolate prima di tale data rispettano comunque la normativa EURO 1, per cui si consiglia di controllare sempre il libretto di circolazione.

Per i veicoli nuovi immatricolati prima del 1992, quando non è annotata sulla carta la dicitura "rispetta la direttiva CEE n. 91/441" si consiglia di prendere contatto con la Motorizzazione Civile (ora denominata Dipartimento dei Trasporti Terrestri) per ottenere i relativi chiarimenti.

Comunque, se la carta di circolazione è interamente compilata a mano, secondo procedure in vigore fino al 1978, si tratta sicuramente di un veicolo "pre-EURO1".

EURO 2: indica le autovetture conformi alla direttiva 94/12 CEE o i "veicoli commerciali leggeri" conformi alla direttiva 96/69/CE, in vigore dal 1° gennaio 1997.

Attenzione: alcune case costruttrici hanno anticipato l'obbligo per cui ci sono dei veicoli immatricolati prima del 1997 che rispettano l'EURO 2.

EURO 3: indica i veicoli conformi alla direttiva 98/69, in vigore dal 1° gennaio 2001.

Attenzione: alcune auto potrebbero essere state immatricolate nel 2001 ma fabbricate nel 2000 e quindi prive di EURO 3; alcune case costruttrici, invece, hanno anticipato l'obbligo per cui ci sono dei veicoli immatricolati prima del 2001 che rispettano l'EURO 3.

EURO 4: indica i veicoli conformi alla direttiva 98/69B, in vigore dal 1° gennaio 2006.

Tale normativa impone una ulteriore riduzione delle emissioni inquinanti.

Attenzione: alcune case costruttrici hanno anticipato l'obbligo, per cui ci sono veicoli immatricolati prima del 2006 che rispettano l'EURO 4.



DIRETTIVE COMUNITARIE DI RIFERIMENTO

EURO 1 (immatricolati dopo il 31.12.1992)	EURO 2 (immatricolati dopo il 1.1.1997)	EURO 3 (immatricolati dopo il 1.1.2001)	EURO 4 (immatricolati dopo il 1.1.2006)
<ul style="list-style-type: none">• 93/59 CEE con catalizzatore• 91/441 CEE• 91/542 CEE punto 6.2.1.A <p><i>N.B. Per i ciclomotori la direttiva di riferimento è la:</i></p> <ul style="list-style-type: none">• 97/24/CE	<ul style="list-style-type: none">• 91.542 punto 6.2.1.B• 94/12 CEE• 96/1 CE• 96/44 CEE• 96/69 CE• 98/77 CE <p>Nel libretto è possibile trovare anche le seguenti diciture:</p> <ul style="list-style-type: none">• 96/20 - 95/54 93/116 - 96/69 - 96/36• 96/20 - 95/54 93/116 - 96/69 - 95/56 - 96/37• 96/20 - 95/54 93/116 - 96/69 - 95/56 - 96/37 - 96/38• 96/20 - 95/54 93/116 - 96/69 - 95/56 - 96/36 - 96/37 - 96/38• 92/97/CEE - 94/12 CEE - 93/116 CE• 92/97/CEE - 94/12 CEE• 96/20 CE - 96/44 CE• 96/20 CE - 96/1 CE• 96/20 CE - 94/12 CEE• 92/97/CE - 96/69 CE• 92/97/CE - 96/69 CE - 93/116 CE• 96/20 CE - 91/542 CEE PUNTO 6.2.1 - B• 96/20 CE - 94/12 CEE - 93/116 CE• 96/20 CE - 95/54 CE - 94/12 CEE - 93/116 CE• 96/20 CE - 96/69 CE - 93/116 CE• 96/20 CE - 96/69 CE - 95/54 CE - 93/116 CE• 92/97/CEE - 94/12 CE - 95/54 CE - 93/116 CE• CE 96/20 - 93/116 - 96/69 - 95/56• 1999/102/CE rif. 96/69/CE• 98/77 CE• CE 96/20 - 95/54 - 93/116 - 94/12 - 96/36 - 96/38• 96/20 CE - 95/54 CE - 96/69 CE - 95/56 CE	<ul style="list-style-type: none">• 98/69 CE• 98/77 CE rif 98/69 CE• 99/96 CE• 99/102 CE rif. 98/69 CE• 2001/1 CE rif 98/69 CE• 2001/27 CE• 2001/100 CE A• 2002/80 CE A• 2003/76 CE A	<ul style="list-style-type: none">• 98/69/CE B• 98/77/CE rif. 98/69/CE B• 1999/96 CE B• 1999/102 CE B rif. 98/69/CE B• 2001/1/CE Rif. 98/69 CE B• 2001/1 CE B rif. 98/69 CE B• 2001/27 CE B• 2001/100 CE B• 2002/80 CE B• 2003/76 CE B <p><i>Si precisa che l'autoveicolo rientra nella classe EURO 4 solo se la Direttiva di riferimento riporta la lettera B. Qualunque altra sigla indica il riferimento ad una normativa precedente (EURO1, EURO 2, EURO 3).</i></p>



Allegato B

**AUTOVEICOLI PER TRASPORTI SPECIFICI E
PER USO SPECIALE DI CUI ALL'ARTICOLO 54
DEL CODICE DELLA STRADA**

**1. Sono classificati, ai sensi dell'articolo 54,
comma 2, del Codice, autoveicoli dotati di
una delle seguenti carrozzerie
permanentemente installate:**

- a. furgone isotermico, o coibentato, con o senza gruppo refrigerante, riconosciuto idoneo per il trasporto di derrate in regime di temperatura controllata;
- b. carrozzeria idonea per il carico, la compattazione, il trasporto e lo scarico di rifiuti solidi urbani;
- c. cisterne per il trasporto di liquidi o liquami;
- d. cisterna, o contenitore appositamente attrezzato, per il trasporto di materiali sfusi o pulvirulenti;
- e. telai attrezzati con dispositivi di ancoraggio per il trasporto di containers o casse mobili di tipo unificato;
- f. telai con selle per il trasporto di coils;
- g. betoniere;
- h. carrozzerie destinate al trasporto di persone in particolari condizioni e distinte da una particolare attrezzatura idonea a tale scopo;
- i. carrozzerie particolarmente attrezzate per il trasporto di materie classificate pericolose ai sensi dell'ADR o di normative comunitarie in proposito;
- j. carrozzerie speciali, a guide carrabili e rampe di carico, idonee esclusivamente al trasporto di veicoli;
- k. carrozzerie, anche ad altezza variabile, per il trasporto esclusivo di animali vivi;
- l. furgoni blindati per il trasporto valori;
- m. altre carrozzerie riconosciute idonee per i trasporti specifici dal ministero dei Trasporti e della Navigazione - Direzione generale della M.C.T.C.

**2. Sono classificati, ai sensi dell'articolo 54,
comma 2, del Codice, per uso speciale i
seguenti autoveicoli:**

- a. trattrici stradali;
- b. autospazzatrici;
- c. autospazzaneve;
- d. autopompe;
- e. autoinnaffiatrici;
- f. autoveicoli attrezzi;
- g. autoveicoli scala ed autoveicoli per riparazione linee elettriche;
- h. autoveicoli gru;
- i. autoveicoli per il soccorso stradale;
- j. autoveicoli con pedana o cestello elevabile;
- k. autosgranatrici;
- l. autotrebbiatrici;
- m. autoambulanze;
- n. auto funebri;
- o. autofurgoni carrozzati per trasporto di detenuti;
- p. autoveicoli per disinfezioni;
- q. auto pubblicitarie e per mostre pubblicitarie purché provviste di carrozzeria apposita che non consenta altri usi e nelle quali le cose trasportate non abbandonino mai il veicolo;
- r. autoveicoli per radio, televisione, cinema;
- s. autoveicoli adibiti a spettacoli viaggianti;
- t. autoveicoli attrezzati ad ambulatori mobili;
- u. autocappella;
- v. auto attrezzate per irrorare i campi;
- w. autosaldatrici;
- x. auto con installazioni telegrafiche;
- y. autoscavatrici;
- z. autoperforatrici;
- aa. autosega;
- bb. autoveicoli attrezzati con gruppi elettrogeni;
- cc. autopompe per calcestruzzo;
- dd. autoveicoli per uso abitazione;
- ee. autoveicoli per uso ufficio;
- ff. autoveicoli per uso officina;
- gg. autoveicoli per uso negozio;
- hh. autoveicoli attrezzati a laboratori mobili o con apparecchiature mobili di rilevamento;

Altri autoveicoli dotati di attrezzature riconosciute idonee per l'uso speciale dal ministero dei Trasporti e della Navigazione - Direzione generale della M.C.T.C.

ALLEGATO C - AREA INTERESSATA DAI PROVVEDIMENTI DI LIMITAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE

